

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės — Repubblica di Lituania) — Nidera Handelscompagnie BV/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Causa C-385/09) ⁽¹⁾

(Direttiva 2006/112/CE — Diritto alla detrazione dell'IVA versata a monte — Normativa nazionale che esclude il diritto alla detrazione per beni rivenduti prima della registrazione del soggetto passivo ai fini dell'IVA)

(2010/C 346/30)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės

Parti

Ricorrente: Nidera Handelscompagnie BV

Convenuto: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės — Interpretazione degli artt. 167, 168, n. 1, lett. a) e 178, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Normativa nazionale che riserva il diritto a detrazione dell'IVA ai soggetti passivi registrati ai fini dell'IVA in tale Stato membro — Diritto a detrazione dell'IVA escluso per i beni e i servizi acquistati dal soggetto passivo prima della data della sua registrazione ai fini dell'IVA nello Stato membro interessato se tali beni e tali servizi sono già stati impiegati ai fini di operazioni soggette ad imposta del soggetto passivo

Dispositivo

La direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che un soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto, il quale soddisfi i requisiti sostanziali per detrarre quest'ultima conformemente alle disposizioni di tale direttiva e che si registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto entro un termine ragionevole a decorrere dalla realizzazione delle operazioni che danno luogo al diritto alla detrazione, possa essere privato della possibilità di esercitare tale diritto da parte di una normativa nazionale che vieta la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto versata in occasione dell'acquisto di beni qualora tale soggetto passivo non si sia registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto prima d'impiegare questi ultimi ai fini della sua attività imponibile.

⁽¹⁾ GU C 312 del 19.12.2009.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 28 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Financiën/X BV

(Causa C-423/09) ⁽¹⁾

[Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Ortaggi (teste d'aglio) secchi, non interamente disidratati]

(2010/C 346/31)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuta: X BV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Interpretazione dei regolamenti (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789, che modifica l'allegato 1° del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 281, pag. 1) e (CE) della Commissione 7 settembre 2004, n. 1810, che modifica l'allegato 1° del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 327, pag. 1) — Classificazione doganale di legumi (teste d'aglio) secchi, non interamente disidratati e importati allo stato refrigerato

Dispositivo

La nomenclatura combinata, che figura all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2004, n. 1810, deve essere interpretata nel senso che l'aglio che ha subito un processo di essiccazione intensivo secondo un trattamento speciale, al termine del quale è eliminata la totalità o la quasi totalità dell'umidità presente nel prodotto, rientra nella sottovoce tariffaria 0712 90 90 della nomenclatura combinata, ma l'aglio parzialmente essiccato, che conserva le proprietà e le caratteristiche dell'aglio fresco, rientra nella sottovoce tariffaria 0703 20 00 di detta nomenclatura combinata.

⁽¹⁾ GU C 24 del 30.1.2010.